

Accordo attuativo locale tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena in attuazione del Protocollo d'intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia sottoscritto tra Regione e Università dell'Emilia Romagna il 25/10/2006

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede legale in Modena, via del Pozzo n. 71, codice fiscale e partita IVA 02241740360, di seguito indicata come Azienda, rappresentata dal Direttore Generale, dr Stefano Cencetti, nato a Perugia l'8.6.1952.

e

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di seguito indicata come Università, codice fiscale 00427620364, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Pellacani, nato a Modena il 07/5/1936, domiciliato per la presente carica in Modena, via Università n. 4, autorizzato dal Senato Accademico dell'Università stessa, con deliberazione del 6/12/2007

Premesso che:

- il presente documento, elaborato d'intesa tra Azienda e Università, stabilisce le modalità applicative nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena del

Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia – Romagna e le Università degli Studi di Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna e Ferrara sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia;

- l'elenco delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, la rete formativa di ciascuna scuola e gli iscritti per anno di corso sono riportati nella tabella allegata (**Allegato 1**), aggiornata annualmente a cura dell'Università ed inviata all'Azienda all'inizio di ciascun anno di contratto di formazione specialistica.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Strutture della formazione specialistica

1. E' compito del Consiglio della Scuola di Specializzazione individuare le strutture nelle quali deve essere svolta l'attività formativa. L'insieme delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione, accreditate o da accreditare secondo gli standard definiti dal Decreto 29 marzo 2006, costituisce la "rete formativa". La rete formativa deve essere definita in base alle esigenze didattiche della Scuola secondo quanto previsto dal D.M. 1.8.2005 ed i volumi complessivi di attività devono garantire a tutti i medici in formazione specialistica gli atti clinici prescritti per il conseguimento del titolo.
2. Nell'ambito di ogni Scuola di Specializzazione, il Consiglio della Scuola deve:
 - a) definire, sulla base degli spazi e delle risorse disponibili presso la struttura di sede e presso le altre strutture dell'Azienda (degenze a ciclo continuo e a ciclo diurno, ambulatori, sale operatorie, servizi di diagnosi strumentale, etc.), il numero dei medici in formazione specialistica che, nei singoli anni di corso, può essere adeguatamente formato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. Le strutture assistenziali sono individuate secondo il criterio della coerenza tra attività assistenziali specialistiche svolte e obiettivo formativo da assicurare;

- b) individuare la tipologia di attività e il numero degli atti assistenziali che, nei singoli anni di corso, non possono essere assicurati presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e che, quindi, rappresentando un necessario completamento dell'iter formativo, devono necessariamente essere assicurati presso strutture collegate o eventualmente complementari;
 - c) individuare le strutture collegate, ed eventualmente le strutture complementari, da includere nella "rete formativa" della Scuola: l'individuazione delle strutture collegate, ed eventualmente di quelle complementari, deve essere attuata nel rispetto di quanto indicato dal Protocollo d'intesa Regione - Università; di tali strutture deve essere data informazione all'Azienda. Per quanto riguarda le scuole di specializzazione dell'area dei servizi clinici è opportuno disporre la creazione di una ampia rete formativa territoriale.
3. L'Università provvede a stipulare apposite convenzioni con le altre Aziende Sanitarie del S.S.N. nelle quali hanno sede eventuali altre strutture individuate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione. Per particolari esigenze formative che, a giudizio del Consiglio della Scuola, non possono essere soddisfatte nelle aziende sanitarie pubbliche, la "rete formativa" può includere anche strutture sanitarie private accreditate; in tal caso le convenzioni dell'Università con tali strutture, dovranno essere preventivamente sottoposte alla Regione per l'autorizzazione. Della stipula di tutte le convenzioni deve essere data informazione all'Azienda.

ARTICOLO 2 - Partecipazione del personale del SSN alla formazione dei medici in formazione specialistica dell'area medico-chirurgica

1. All'attività didattica prevista dall'ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di Specializzazione partecipa il personale del S.S.N. operante nelle strutture sanitarie coinvolte, sia quale titolare di corsi di insegnamento sia quale tutor, individuale o di gruppo.

2. Le modalità di affidamento degli incarichi didattici ai dirigenti ospedalieri sono quelle stabilite dal protocollo regionale di intesa in conformità con la normativa universitaria vigente, ed in particolare con il D.M. 29/3/2006.
3. Ai sensi dell'art.2.2 del Protocollo Regionale, l'attività didattica è contemplata nella programmazione delle strutture complesse coinvolte e nei relativi piani di lavoro ed è oggetto di valutazione anche ai fini del trattamento economico in conformità a quanto stabilito dal protocollo di intesa e dall'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 368/99.

ARTICOLO 3 - Organizzazione dell'attività formativa

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è tenuto a comunicare, entro 10 giorni dopo l'inizio dell'anno del contratto di formazione specialistica, al Rettore ed al Direttore Sanitario dell'Azienda, i nominativi dei medici in formazione specialistica da inserire nelle attività assistenziali e il relativo programma di formazione individuale (**allegato 2**), definito dal Consiglio della Scuola, e sottoscritto dal Direttore, dal tutor e dal medico in formazione specialistica, nel quale devono essere indicati per l'anno di corso:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di autonomia nell'esercizio delle stesse (di cui al successivo articolo 5);
 - c) numero minimo e tipologia di procedure diagnostiche - terapeutiche e/o chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza agli standard di addestramento professionalizzante (Decreto 29 marzo 2006);
 - d) le sedi e le Strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;
 - e) la eventuale adesione del medico in formazione specialistica all'estensione della sua copertura assicurativa per colpa grave secondo quanto previsto dall'art. 5.2. del "Protocollo Regionale sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina" siglato il 25/10/2006;
 - f) possibile esposizione al rischio radiologico e a rischio da campo magnetico;

- g) eventuale necessità di timbro e di ricettario standardizzato.
2. All'inizio dell'anno di formazione il medico in formazione specialistica, insieme al tutor, definisce in quale ambito si svolgeranno le eventuali attività elettive (opzionali) scelte dal medico in formazione specialistica previste nell'anno di corso.
 3. Al Direttore di ogni Struttura dell'Azienda individuata dal Consiglio della Scuola è assegnata la responsabilità della supervisione del corretto svolgimento dell'attività formativa prevista in quella struttura; tale attività potrà essere svolta direttamente dal Direttore della Struttura o da altri dirigenti dallo stesso formalmente delegati.
 4. Al termine del periodo di frequenza il Direttore della Struttura è tenuto a documentare al Direttore della Scuola ed alla Direzione sanitaria la tipologia ed il numero degli atti assistenziali effettivamente eseguiti dal medico in formazione specialistica.
 5. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione ove riportano dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti assistenziali certificati dal responsabile della Struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.
 6. Il libretto viene firmato dal tutor, che ne è responsabile nei confronti della Direzione della Scuola e vistato, al termine del periodo svolto, dalla Direzione sanitaria che verifica il numero e la tipologia degli atti assistenziali dichiarati nei "libretti personali di formazione", nonché quelli comunicati dai Responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione specialistica, con le attività complessivamente svolte dalle strutture aziendali e rilevate dal sistema informativo aziendale.
 7. Il Collegio di Direzione dell'Azienda, in analogia con i Collegi di Direzione delle Aziende della rete formativa, nell'ambito della programmazione dell'attività dell'Azienda tiene conto della programmazione dell'attività formativa effettuata annualmente dai Consigli delle scuole, svolgendo un ruolo attivo di integrazione e coordinamento nella fase di programmazione dell'attività assistenziale delle strutture che il Consiglio della Scuola ha individuato come rete formativa, ponendosi come luogo della integrazione dei singoli programmi di attività,

verificando, ai sensi del D.M. 29/03/2006, la coerenza complessiva dei percorsi formativi e la disponibilità presso le strutture delle necessarie attività.

8. Ai sensi dell'art. 3.3. del Protocollo Regionale sulla formazione specialistica il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Collegio di Direzione, sulla base degli indirizzi forniti dall'OSSMER, svilupperanno processi di verifica dell'applicazione del presente accordo nonché dell'effettiva realizzazione dell'attività formativa professionalizzante programmata e dell'attività di tutorato coinvolgendo direttamente anche i medici in formazione, i Consigli di Scuola, nonché, quando necessario, anche i Dipartimenti ad Attività Integrata per gli aspetti concernenti lo svolgimento di attività che possono essere comuni ai percorsi formativi di più scuole.
9. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Direttore Generale redige e presenta al Collegio di Direzione il "rapporto annuale sull'attività formativa medico specialistica" di cui all'art. 3.4 del Protocollo Regionale sulla formazione specialistica svolta nell'Azienda che contenga le informazioni indicate nel protocollo medesimo per la successiva trasmissione all'Università.

ARTICOLO 4 - Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali

1. La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, la esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dal Decreto 29 marzo 2006 e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

2. La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, d'intesa con i Responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione. Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica ai sensi dell'art 4.1 punto A.3 del protocollo regionale di intesa e previste nel suo piano formativo sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione con sottoscrizione autonoma degli atti assistenziali compiuti.
3. In particolare, il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di compiti assistenziali. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, etc..). In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica"; a tal fine ad ogni medico in formazione specialistica verrà rilasciato dall'Azienda un apposito timbro personalizzato in cui risulterà la dicitura "medico in formazione specialistica".
4. Il rilascio del suddetto timbro, indicante anche il codice regionale del medico, verrà effettuato previa esplicita richiesta del Direttore della Scuola. Unitamente al timbro, potrà essere richiesto il ricettario standardizzato. Il Direttore della Scuola deve segnalare alla Direzione Sanitaria i nominativi dei medici che hanno conseguito il diploma di specializzazione e che, pertanto, devono provvedere alla riconsegna del timbro e del ricettario.
5. La partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo della struttura. Pertanto deve sempre essere assicurata la disponibilità di un medico, universitario o ospedaliero, che il medico in formazione specialistica possa attivare in ogni circostanza questo debba, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, ritenersi necessario.

6. I medici in formazione specialistica devono essere riconoscibili come tali dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l'Azienda. A tal fine l'Università provvede a dotare i medici in formazione specialistica di un apposito strumento di identificazione dal quale risulti la qualifica di "Medico in formazione specialistica".

ARTICOLO 5 - Graduatoria delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica

1. Nell'ambito del programma annuale di formazione individuale il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo; il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle seguenti tipologie e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per ogni singolo percorso formativo, dal Decreto 29 marzo 2006 e dalla ulteriore programmazione definita dalla scuola medesima.
2. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione.
3. Le attività assistenziali assegnate ai medici in formazione specialistica sulla base della programmazione individuale effettuata dal Consiglio di Scuola all'inizio dell'anno di formazione, sono distinte in base al grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:
 - Attività di appoggio: il medico in formazione specialistica assiste e coadiuva il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività.
 - Attività di collaborazione: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato. In funzione dell'organizzazione

delle attività, il medico strutturato può controllare direttamente l'operato anche di più medici in formazione specialistica. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.

- Attività autonoma: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente le attività mediche, chirurgiche e di diagnostica strumentale che gli sono state affidate in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale, tempestivo intervento a giudizio dello specializzando.
4. Il medico in formazione deve svolgere tutte le attività previste negli ordinamenti didattici della scuola frequentata in un percorso che lo porti ad una graduale autonomia nell'assolvimento di ogni attività diagnostica e clinica. A tal fine il responsabile dell'unità operativa ove il medico in formazione è assegnato garantisce allo stesso la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche svolte nella struttura.
 5. Le attività mediche, chirurgiche e di diagnostica strumentale che debbono essere svolte in formazione devono essere definite di concerto tra il tutor il medico in formazione specialistica e il Direttore della Struttura in cui si effettua la prestazione e portate a conoscenza del medico in formazione specialistica precedentemente allo svolgimento dell'attività. Il medico in formazione specialistica effettua in piena autonomia le prestazioni. Deve essere assicurata la disponibilità di un medico strutturato referente dell'attività per la consultazione nei casi in cui il medico in formazione specialistica lo ritenga necessario. Il referto è firmato dal medico in formazione specialistica.
 6. Sono escluse dall'esercizio in completa autonomia da parte dei medici in formazione specialistica le prime visite di specialistica ambulatoriale, le attività di consulenza richieste da medici di altre Strutture, sia per pazienti degenti che ambulatoriali, ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti dalla Struttura Complessa secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici.

7. Ai sensi dell'art.4.9 del "Protocollo di Intesa sulla formazione specialistica dei laureati in medicina e chirurgia" sottoscritto il 25/10/2006 dalla Regione e dalle Università dell'Emilia Romagna le attività di pronto soccorso e di consulenza possono essere svolte dai medici in formazione specialistica solo nelle condizioni previste esplicitamente dai piani formativi individuali.
8. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello minimo previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore), comprensivo delle attività assistenziali, di didattica formale, di studio e ricerca. L'inserimento dei medici in formazione specialistica nei piani di lavoro, finalizzato a consentire loro l'esecuzione degli atti medici necessari al conseguimento del titolo di medico specialista, avviene tenendo presente che almeno il 70% dell'attività formativa del medico specializzando deve essere riservata ad attività professionalizzanti.
9. Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento aziendale.

ARTICOLO 6 -Tutor

1. Per tutta la durata del corso di specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quindi quella figura, universitaria o del S.S.N., che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.
2. Il tutor inoltre segue il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione. I tutor vengono annualmente designati dal Consiglio della Scuola sulla base di requisiti di elevata specializzazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3 (D.L.vo n° 368/99 art.38). Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola e i Direttori delle Strutture, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio

addestramento professionalizzante sotto la responsabilità del Direttore stesso o di suoi delegati. L'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti del S.S.N. costituisce titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, nonché ai fini del trattamento economico individuale (nei termini indicati all'articolo 2).

ARTICOLO 7 - Copertura assicurativa

1. L'Azienda garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.

ARTICOLO 8 - Accertamento idoneità fisica

1. L'Azienda garantisce ai medici in formazione, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del personale universitario convenzionato e ne dispone il monitoraggio e il controllo, da parte dei seguenti servizi aziendali:

- Servizio di Fisica Sanitaria:

- a) provvede alla classificazione ai fini della radioprotezione del medico in formazione specialistica considerato professionalmente radioesposto (il nominativo è segnalato dal Direttore della Scuola di Specializzazione);
- b) fornisce i mezzi di sorveglianza dosimetrica per la misura dell'esposizione;
- c) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi, dandone comunicazione al medico addetto alla sorveglianza medica;
- d) fornisce ai medici in formazione specialistica i mezzi di protezione in relazione ai rischi a cui sono esposti;
- e) provvede alla valutazione del rischio da radiazioni non ionizzanti (RM);

- Servizio di Prevenzione e Protezione:

- a) identifica gli idonei dispositivi di protezione individuale da fornire ai medici in formazione specialistica, necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività sanitarie;
- b) progetta e realizza, con il concorso del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, i programmi di formazione ed informazione sui rischi, tenendo conto delle loro peculiarità professionali;

- Servizio di Sorveglianza Sanitaria:

- a) provvede alla sorveglianza sanitaria comprendente sia gli accertamenti preventivi (intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alle attività svolte dai medici in formazione specialistica al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica) sia gli accertamenti periodici (per controllare il loro stato di salute e confermare il giudizio di idoneità al lavoro specifico) anche al fine di fornire le previste relazioni annuali sullo stato di salute.

2. L'onere organizzativo è dei Servizi aziendali; l'onere economico delle prestazioni erogate dai diversi Servizi aziendali è a carico dell'Azienda.

ARTICOLO 9 - Mensa

1. L'Università e l'Azienda agevolano l'accesso dei medici in formazione specialistica al servizio mensa dell'Azienda per 1 pasto giornaliero, stabilendo le reciproche quote di contribuzione.

ARTICOLO 10 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. L'Università e l'Azienda concordano modalità di rilevazione delle presenze dei medici in formazione specialistica attraverso l'utilizzo di badge magnetico, in analogia a quanto avviene con il personale di ruolo.

ARTICOLO 11 – Dotazione vestiario ed accesso al sistema informativo

1. Dotazione vestiario: ai medici in formazione specialistica inseriti nell'attività assistenziale sono fornite dall'Azienda le divise.
2. Accesso al sistema informativo ospedaliero: ai medici in formazione specialistica è assicurato dal Direttore della Struttura, sede della formazione, l'accesso alle attrezzature e alla rete informatica ospedaliera quando necessario allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi, secondo quanto stabilito per i Dirigenti Medici e con disposizioni specificamente impartite dalla Direzione aziendale.

ARTICOLO 12 – Valutazione delle qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. Per la valutazione della qualità della didattica formale e dell'attività pratica finalizzata all'addestramento professionalizzante nelle singole scuole di specializzazione, è prevista la compilazione da parte dei medici in formazione specialistica di un questionario anonimo appositamente predisposto dall'Osservatorio Regionale sulla Formazione Specialistica.

Modena, lì _____

IL RETTORE DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Prof. Gian Carlo Pellacani _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI MODENA

Dr. Stefano Cencetti _____